



Documento per la consultazione
AEEG 101/2014/E/com
Osservazioni di Energia Concorrente



ENERGIA CONCORRENTE



Il presente documento illustra le osservazioni di Energia Concorrente in ordine a talune questioni aperte alla consultazione degli interessati con il Documento di consultazione dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas (**Autorità**) 101/2014/E/com, recante *Criteri e modalità di applicazione degli obblighi, previsti dal Regolamento REMIT, di pubblicazione delle informazioni privilegiate (DCO)*.

* * *

In generale, Energia Concorrente, attesi gli impatti per i soggetti sottoposti alla disciplina derivanti dall'osservanza dei suddetti obblighi, esprime il proprio apprezzamento per il coinvolgimento da parte dell'Autorità degli operatori nella definizione delle modalità e degli strumenti di adempimento.

Preliminarmente allo svolgimento di qualche considerazione di merito sulle proposte contenute nel documento di consultazione, Energia Concorrente sottolinea l'esigenza che venga fatta maggiore chiarezza sul novero delle informazioni che, ai sensi delle Linee Guida dell'ACER, sono da considerarsi privilegiate e, dunque, soggette a pubblicazione. Sebbene, infatti, l'ACER nelle proprie Linee Guida (che non hanno, peraltro, natura vincolante) abbia definito una serie di informazioni da ritenersi privilegiate, continua a non essere chiaro per l'operatore quali dati debbano essere comunicati. In particolare, si fa riferimento alle informazioni riportate al punto 2.7 del documento di consultazione che riguardano sia il settore elettrico che quello gas: secondo ACER, si tratterebbe di una serie di informazioni suscettibili di essere considerate privilegiate (e dunque da pubblicare) solo nel caso in cui esse siano in grado di influenzare sensibilmente i prezzi. L'aspetto critico riguarda la circostanza che l'elenco si riferisce a generiche categorie di informazioni senza che siano univocamente stabiliti quali dati l'operatore deve rendere noti (ad esempio si parla di informazioni "*da rilasciare in base alle pratiche invalse sul mercato dell'energia all'ingrosso*" che rappresenta una categoria del tutto generica e potenzialmente molto ampia). In mancanza di una migliore definizione delle informazioni da pubblicare obbligatoriamente, si potrebbe determinare una responsabilità derivante dal mancato adempimento dell'obbligo in capo all'operatore che non ha esatta contezza di ciò che è effettivamente sottoposto al vincolo di pubblicazione.

Inoltre, occorre evidenziare che un'eccessiva genericità sulle informazioni da pubblicare potrebbe determinare anche delle criticità sotto il profilo degli impatti *antitrust* potenzialmente derivanti dall'applicazione della disciplina: laddove, infatti, non sia tassativamente stabilito l'oggetto

dell'obbligo ed esso sia demandato a ampie e generiche categorie, si potrebbe incorrere nel rischio di un eccesso di informazioni pubbliche non dovute e tali da far sorgere una responsabilità *antitrust* in capo agli operatori.

Per quanto concerne le proposte elaborate dall'Autorità sulle modalità di adempimento degli obblighi, Energia Concorrente esprime la propria preferenza per l'opzione che prevede una piattaforma centralizzata unica gestita dal GME (Opzione B). Ciò, infatti, dovrebbe rappresentare una modalità efficace di pubblicità delle informazioni e, soprattutto, dovrebbe qualificarsi come un valido strumento di comunicazione delle stesse verso la piattaforma istituita a livello europeo. Inoltre, per rendere il sistema più consono ai processi europei concernenti il REMIT, lo stesso dovrebbe avvalersi degli standard di comunicazione (es. formato dei dati) che la Commissione andrà a definire: in tal modo, infatti, questo strumento potrà effettivamente diventare l'unica interfaccia con la piattaforma UE evitando aggravii nei processi di raccolta dei dati.

In generale, anche al fine di salvaguardare gli investimenti informatici ed organizzativi già effettuati dagli operatori al fine della compliance nei confronti degli obblighi vigenti, si ritiene che la partecipazione alla piattaforma nazionale possa restare facoltativa almeno fino al completamento del processo di integrazione con la piattaforma UE. E' chiaro che, nei casi di mancato o errato funzionamento della stessa, gli operatori devono essere sollevati da qualsiasi responsabilità di mancata o tardiva pubblicazione delle informazioni.

Inoltre, Energia Concorrente intende evidenziare il fatto che gli operatori sottoposti alla disciplina REMIT sono già tenuti, in base alle regole di trasparenza dei mercati energetici, a comunicare una serie di informazioni all'Autorità, al Ministero dello Sviluppo Economico, a Terna e Snam. Il sistema di pubblicazione che andrà a definirsi, dunque, non dovrà in nessun caso comportare ulteriori oneri operativi in termini di duplicazione dei flussi informativi rispetto a quanto già attualmente viene comunicato. E' necessario, pertanto, che le informazioni privilegiate già in possesso dei suddetti soggetti istituzionali possano confluire in modo diretto sulla piattaforma centralizzata senza ulteriori oneri per gli operatori.

Infine, l'Associazione ritiene opportuno porre l'accento sulla circostanza che, data la natura sensibile delle informazioni da trasmettere, esse siano utilizzate solo ed esclusivamente ai fini di adempiere agli obblighi stabili dal REMIT: a tal proposito, in sede di adesione alla piattaforma, dovrebbe essere espressamente prevista una clausola che, a tutela dell'operatore, garantisca che nessun uso (ad esempio a fini statistici) possa essere fatto delle informazioni trasmesse diverso da quello relativo all'osservanza della normativa europea.



Milano, 16 aprile 2014

Alessandro Bianco

Segretario generale